



COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 110 del 02/05/2020

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 81/2020 RELATIVAMENTE A CHIUSURA E DIVIETO DI INGRESSO E STAZIONAMENTO IN PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE VERDI, CON O SENZA RECINZIONE, DI PROPRIETÀ COMUNALE. NUOVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Viste:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 intitolata "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.2.2020 sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-2019;

Richiamate le ordinanze sindacali n. 69 del 06/03/2020 e n. 77 del 12/03/2020 che attivano e prorogano il COC per emergenza da COVID19 secondo la nota dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile prot. 201992 del 05.03.2020, con decorrenza dal 06 al 13 marzo 2020 e successivamente fino alla cessata emergenza;

Considerato che a seguito delle disposizioni del Governo per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, con Ordinanza Sindacale n° 81 del 20/03/2020, si è provveduto, tra l'altro, alla chiusura di tutti i parchi, giardini pubblici ed aree verdi, con o senza recinzione, di proprietà comunale e disposto il divieto di ingresso e di stazionamento all'interno degli stessi;

Preso atto che a seguito delle risultanze dell'azione di contenimento della diffusione della pandemia, il Governo con DPCM 26 aprile 2020 ha provveduto ad avviare la FASE 2 con nuove misure da adottare dal 4 maggio 2020;

Visto che il DPCM 26 aprile 2020 testualmente prevede:

- art. 1 lett. d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

- art. 1 lett. e) *“l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

- art. 1 lett f) *“non e’ consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 Codice della Protezione Civile;

Richiamato il comma 4 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e smi “Testo Unico degli enti locali”;

ORDINA

1) La revoca del primo capoverso del punto 1) dell’Ordinanza Sindacale n° 81 del 20/03/202 con la quale è stata disposta la chiusura e il divieto di ingresso e di stazionamento all’interno di tutti i parchi, giardini pubblici ed aree verdi, con o senza recinzione, di proprietà comunale.

2) E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici ed aree verdi purché sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro per tutte le attività, e di due metri per le attività sportive. Restano vietati gli assembramenti e si conferma la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

3) Al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di €100,00 oltre la denuncia penale ai sensi c.p. art. 650.

4) Il presente provvedimento, adottato sine die, è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e necessita di atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità.

5) In caso in caso di gravi violazioni alla presente ordinanza sarà disposta la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:

- alla Agenzia Regionale della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Latina;
- alla Questura di Latina
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- al Dipartimento di Protezione Civile;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza
- al Comando di Polizia locale del Comune di Latina
- alla Croce Rossa Italiana;
- alla Provincia di Latina;
- al Comando Vigili del Fuoco;
- alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile presenti sul territorio comunale;

Latina, 02/05/2020

Il Sindaco
Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)